



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 167 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 294 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: ORDINANZA DI INTERRUZIONE TEMPORANEA AL TRAFFICO CICLOPEDONALE LUNGO LA SP 23 "FUSINA" AL KM 6+453, LUNGO LA PASSERELLA DENOMINATA "ID50 SX", IN COMUNE DI VENEZIA. DURATA: DALLE 08:30 DEL 18/06/2025 ALLE 17.30 DEL 18/08/2025.

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle provincie omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;

- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l’art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin, dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilità nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

In data 16/06/2022, a seguito di sopralluogo tecnico del personale della Città metropolitana di Venezia presso la località Ca’ Brentelle in Comune di Venezia, il personale incaricato ha appurato lo status delle travi lamellari in corrispondenza degli appoggi lato fosso;

Verificato a vista l’ammaloramento delle teste delle travi lamellari della passerella ciclopedonale “ID50 Sx”, e ritenuto cautelativo procedere alla chiusura temporanea della stessa;

Verificato che il manufatto ricade in zona con vincolo paesaggistico e che pertanto l’intervento di manutenzione straordinaria necessita di autorizzazione paesaggistico-ambientale;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere alla temporanea interruzione del traffico ciclopedonale lungo il tratto stradale sopra descritto;

ORDINA

- 1) la chiusura temporanea al traffico ciclopedonale della passerella avente “ID50 Sx “lungo la SP 23 “Fusina” al km 6+ 453, in Comune di Venezia, dalle ore 08:30 del giorno 18/06/2025 alle ore 17:30 del giorno 18/08/2025, inclusi i fine settimana e giorni festivi;
- 2) tale chiusura temporanea sarà automaticamente prorogata di ulteriori due mesi dal termine della stessa in caso di proseguimento dei lavori;
- 3) che durante il periodo di sospensione della circolazione, il dirottamento del traffico avverrà lungo l’itinerario definito nella planimetria allegata;
- 4) all’impresa Esecutrice che sarà individuata successivamente per i lavori, la custodia e la sorveglianza dell’area di cantiere per tutta la durata del cantiere;
- 5) che il personale incaricato da CMVE proceda con la delimitazione dell’area di cantiere con barriere rifrangenti adeguate e/o con una fila continua di new jersey agganciati tra di loro e riempiti in modo

da essere inamovibili. Non è consentito lasciare varchi senza barriera di sicurezza o elementi protettivi;

- 6) che il personale incaricato da CMVE proceda con la posa della relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- 7) che la presente ordinanza perderà immediatamente vigore con la conclusione anticipata delle opere;
- 8) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia;
- 9) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 10) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- la Città metropolitana di Venezia si riserva di modificare la presente ordinanza nel caso in cui si rilevassero problemi di traffico;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente